

VADEMECUM PER IL PRELIEVO IN DEROGA DI STORNO E PICCIONE IN PROVINCIA DI PISTOIA

Con la Delibera di Giunta n. 780 del 28 luglio scorso, la Regione Toscana ha approvato il prelievo in deroga delle specie storno e del piccione, per la salvaguardia delle colture, ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

STORNO

Il prelievo per la specie storno, come gli scorsi anni, si dovrà svolgere da appostamento, nel periodo compreso tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2015, con le seguenti modalità:

- solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
- solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
- è vietato inoltre l'uso di richiami della specie di riferimento;
- è vietata la vendita dei capi prelevati;
- tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale,

Lo storno è prelevabile nei seguenti Comuni della Provincia di Pistoia:

Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.

Il numero massimo di capi di storno abbattibili in Provincia di Pistoia è pari a 4.890.

La Regione Toscana ha stabilito, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie, che i cacciatori provvedano a comunicare alla Provincia il numero dei capi di storno abbattuti in deroga, entro il termine ultimo del 12 novembre 2015 e che le amministrazioni provinciali trasmettano le risultanze del suddetto monitoraggio alla competente struttura della Giunta regionale entro 20 novembre 2015.

Tale comunicazione potrà essere effettuata sia presso l'Ufficio Caccia della Provincia (orario: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30, mercoledì dalle 9 alle 13) sia presso le Associazioni Venatorie che hanno dato la propria disponibilità a effettuare tale servizio. In ogni caso, è obbligatorio mostrare il tesserino venatorio regionale, dove sono segnati gli storni abbattuti.

PICCIONE

Come lo scorso anno sarà possibile prelevare il piccione, solo da appostamento, nel periodo compreso tra il 4 ottobre e il 15 dicembre 2015, con le seguenti modalità:

- solo negli appezzamenti in cui sono presenti le coltivazioni di cereali, proteaginose e oleproteaginose, nonché in prossimità degli stessi per un raggio

di 100 metri, in presenza di coltura in atto e in presenza di sistemi dissuasivi inerte a protezione delle colture;

- in prossimità dei centri aziendali di stoccaggio e dei centri di conferimento delle produzioni agricole, per un raggio di 200 metri, fatto salvo il rispetto delle distanze dai luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente (i magazzini di stoccaggio delle granaglie devono garantire l'occlusione degli accessi alle finestre con rete di maglia adeguata nonché porte basculanti anche in materiale plastico eventualmente provviste di sensori per l'attivazione automatica al transito dei mezzi);

- è vietato inoltre l'uso di richiami della specie di riferimento;

- è vietata la vendita dei capi prelevati;

- tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale

Il piccione è prelevabile nei seguenti Comuni della Provincia di Pistoia:

Agliana, Chiesina Uzzanese, Larciano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese e Quarrata.

Il prelievo massimo consentito è di 20 capi complessivi giornalieri e 100 capi complessivi per cacciatore a stagione (in entrambi i casi sommando storni e piccioni)